

Roma, 26 febbraio 2010

Oggetto: ferie rischio radiologico.

come già anticipato confermo che è stato già presentato un ricorso in Cassazione, sull'argomento in oggetto, patrocinato da una nostra Federazione territoriale ma nel frattempo, anche in riferimento alle note precedenti, trasmetto copia del parere che abbiamo richiesto ai nostri studi legali sull'argomento in oggetto

Dal parere legale pro - veritate possiamo dedurre chiaramente che:

1. Nel caso generale di sentenze di primo grado, di Appello e di Cassazione:

risulta principio generale del nostro ordinamento quello secondo cui la sentenza è vincolante solo per il caso su cui la decisione è intervenuta, e pertanto non può essere estesa ad altri casi anche se perfettamente identici;

le amministrazioni sanitarie non possono far derivare per legge alcuna conseguenza decisionale della suprema Corte, ne tanto meno procedere a richiedere somme già versate se non in forza di una pronuncia alle stesse favorevoli.

2. Nel caso di eventuali accordi regionali o aziendali:

le aziende sanitarie risultano vincolate dall'obbligo istituzionale sottoscritto non potendosi sottrarre allo stesso senza una giusta causa.

3. In presenza di decisioni di merito con sentenze di primo e/o secondo grado:

le aziende sanitarie dovranno continuare in presenza di tali pronunce a riconoscere il periodo di ferie aggiuntive così come deciso dal Giudice di merito, essendo la sentenza di primo grado o d'appello immediatamente esecutiva, le aziende hanno solo la possibilità di ricorrere al Giudice superiore per la riforma della sentenza medesima.

Nel caso qualche azienda richieda giorni retroattivi già goduti:

- in particolare nel caso di sentenza di merito, eventuali richieste economiche retroattive da parte delle aziende sanitarie potranno essere azionate solo in presenza di un titolo giuridico derivante da una decisione favorevole alla stessa contro il precedente.
- Al contrario invece se le somme sono state riconosciute previo accordo transattivo tra le parti, o per accordo istituzionale, le stesse non possono essere messe in discussione per diritto acquisito del lavoratore al quale tali somme sono state consensualmente attribuite.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
(Daniela Volpato)